

Regolamento Regionale CALABRIA
"Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico e ambientale degli interventi edilizi e per l'accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale degli edifici"

in attuazione della L. R. n. 41/2011 "Norme per l'abitare sostenibile"

BUR n. 20 del 2 novembre 2011

Art. 1
(Oggetto)

Il presente regolamento detta, con riferimento alla Legge Regionale del 4 Novembre 2011, n. 41 (Norme per l'abitare sostenibile) i criteri per il rilascio della certificazione di sostenibilità degli edifici.

Art. 2
(Risparmio Idrico)

I criteri di cui alla Legge Regionale n. 41/2011 all'articolo 5 (Risparmio Idrico) e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005, sono i seguenti:

- Percentuale di volume di acqua potabile risparmiata rispetto al fabbisogno base calcolato.
- Percentuale di volume di acqua potabile risparmiata per usi indoor rispetto al fabbisogno base calcolato.
- Rapporto fra il volume dei rifiuti liquidi non prodotti e la quantità di riferimento calcolata in base al fabbisogno idrico per usi indoor.
- Quantità di superfici esterne permeabili rispetto al totale delle superfici esterne di pertinenza dell'edificio

Art. 3
(Risparmio Energetico)

I criteri di cui alla Legge Regionale n. 41/2011 all'articolo 6 (Risparmio Energetico) e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005, sono i seguenti:

- Rapporto percentuale tra il fabbisogno di energia primaria non rinnovabile dell'edificio e il corrispondente valore dell'edificio di riferimento.

Art. 4
(Approvvigionamento Energetico)

I criteri di cui alla Legge Regionale n. 41/2011 all'articolo 7 (Approvvigionamento Energetico) e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005, sono i seguenti:

- Rapporto tra la superficie fotovoltaica installata sull'edificio e la superficie massima potenzialmente installabile sul tetto, in condizioni ottimali di realizzazione, con riferimento alla pendenza e all'orientamento delle falde
- Quota di energia da fonte rinnovabile per ACS

- Rapporto percentuale tra il coefficiente medio globale di scambio termico $H'T$ [W/m²K] per unità di superficie disperdente e il corrispondente valore limite
- Rapporto percentuale tra l'area solare equivalente estiva dell'edificio da valutare normalizzata rispetto alla superficie utile e il corrispondente valore limite

Art. 5
(Criteri di selezione dei materiali da costruzione)

I criteri di cui alla Legge Regionale n. 41/2011 all'articolo 8 (Criteri di selezione dei materiali da costruzione) e in coerenza con i contenuti del D.lgs 192/2005, sono i seguenti:

- Percentuale delle superfici di involucro e dei solai della costruzione esistente, riutilizzata in progetto
- Percentuale in volume dei materiali provenienti da fonti rinnovabili utilizzati nell'intervento
- Percentuale in peso dei materiali locali rispetto a quelli utilizzati nella costruzione dell'edificio
- Rapporto tra il numero di tipologie di rifiuto per le quali è presente un'area adibita alla raccolta differenziata entro 50 metri dall'ingresso dell'edificio rispetto alle cinque tipologie di rifiuto di riferimento.

Art. 6
(Incentivi per l'efficienza energetica degli edifici esistenti)

Gli incrementi volumetrici previsti dall'articolo 4 bis, comma 2 della legge regionale n. 21/2010 nel caso di ampliamento di edifici esistenti sono concessi sulla base del livello di sostenibilità ambientale dell'intervento con le seguenti modalità:

- un incremento volumetrico del 5 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1
- un incremento volumetrico del 10 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 1,5

Art. 7
(Incentivi per l'efficienza energetica in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici)

Gli incrementi volumetrici previsti dal comma 4 ter dell'articolo 5 della legge regionale n. 21/2010 nel caso di demolizione e ricostruzione sono concessi sulla base del livello di sostenibilità ambientale dell'intervento con le seguenti modalità:

- un incremento volumetrico del 5 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2
- un incremento volumetrico del 10 per cento, per gli interventi che conseguono un livello di sostenibilità calcolato sulla base del protocollo ITACA pari a 2,5.

Art. 8
(Procedure e Sanzioni)

Le procedure relative al rilascio del certificato di sostenibilità energetico e ambientale, sono indicate nell'art. 7 del Disciplinare Tecnico della LR 41/2011 approvato con la DGR n. 521 del 16.12.2016.

Nel caso in cui, in seguito alla realizzazione dell'intervento, non sarà allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la certificazione di sostenibilità ambientale dell'intervento ovvero se il certificato

presentato presenterà un livello di sostenibilità inferiore a quello dichiarato nell'attestato di progetto, il Comune attuerà le misure previste dal DPR 380/2001.